Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1975, n. **299**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, recante provvidenze scolastiche a favore di insegnanti e alunni provenienti dall'Eritrea, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che abbiano prestato servizio quali supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 o negli anni precedenti, ovvero che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano, purché in possesso del titolo di studio prescritto, possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 ».

All'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o più materie possono iscriversi alla corrispondente classe successiva previo superamento di un esame colloquio le cui modalità sono fissate dal consiglio di interclasse o dal collegio degli insegnanti della scuola alla quale gli alunni intendono iscriversi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1975, n. **300**.

Nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutive dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consente, in relazione al mutare delle effettive esigenze di servizio, di poter modificare i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio successivo, registro n. 16, foglio n. 155, con il quale sono state stabilite le piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1973, registro n. 15, foglio n. 255, con il quale sono state stabilite, con effetto dal 12 dicembre 1972, le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alla introduzione del sistema informativo di elaborazione automatica in tempo reale dei dati concernenti la gestione del bilancio statale, ad aumentare la dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro VI del citato decreto interministeriale 2 aprile 1971;

Considerata, inoltre, la necessità di procedere, in relazione all'aumento della dotazione organica della predetta carriera, alla riduzione delle dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali e delle carriere esecutive dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutive dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, rispettivamente, dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli impiegati dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitino compiti

connessi con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato ed abbiano frequentato favorevolmente gli appositi corsi di addestramento, potranno essere trasferiti, a domanda, nel ruolo della carriera esecutiva tecnica di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto nel limite dei posti disponibili, con i criteri e le modalità di cui all'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 6

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione . . .	305
307	Direttore di sezione	915
257, 190	Consigliere	
	Totale . . .	1.220

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA TECNICA DEI MECCANOGRAFI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Operatore tecnico superiore . . .	54
218, 188, 168, 143, 128	Operatore tecnico	482
	Totale . . .	536

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore e ufficiale superiore	95
213, 183	Coadiutore principale e ufficiale principale	428
163, 133, 120	Coadiutore ufficiale e coadiutore dattilografo	427
	Totale . . .	950

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO.

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore e ufficiale superiore	63
213, 183	Coadiutore principale e ufficiale principale	283
163, 133, 120	Coadiutore ufficiale e coadiutore dattilografo	282
	Totale	628

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1975, n. **301**.

Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, per l'approvazione del regolamento di attuazione della Cassa predetta;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, ed in particolare l'art. 4 della medesima;

Sentito il comitato nazionale dei delegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I

DEGLI ISCRITTI

Art. 1.

Iscritti

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispet-

tivi albi professionali nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

Art. 2.
Modalità dell'iscrizione

L'iscrizione alla Cassa decorre dalla data di iscrizione all'albo.

Gli ordini degli ingegneri e gli ordini degli architetti debbono, contestualmente alla comunicazione alla procura della Repubblica, notificare alla Cassa i nominativi dei nuovi iscritti, dei cancellati e dei deceduti.

Gli ingegneri ed architetti, che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali, dichiarando di non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Apposita denuncia deve essere inoltrata anche da quei professionisti che non sono tenuti all'iscrizione, producendo un certificato dell'ente assicuratore o dell'amministrazione presso la quale prestano la loro attività.

Trascorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'iscrizione nei ruoli è effettuata d'ufficio.

Ai nuovi iscritti ne è data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Coloro che si ritengono indebitamente iscritti possono. entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica della avvenuta iscrizione, presentare ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, affinché la giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso, il versamento dei contributi è sospeso. Contro il deliberato della giunta esecutiva è ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all'art. 16 della legge 4 marzo 1958, n. 179, al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta esecutiva.

La Cassa, entro il 31 marzo di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi dei comuni di residenza e degli ordini professionali.

Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei detti ruoli possono inoltrare ricorso alla giunta esecutiva nei termini e secondo le modalità prescritte dal settimo comma del presente articolo. Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono produrre coloro che si ritengono indebitamente esclusi.

L'iscritto che perda il diritto all'iscrizione deve darne comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli dal giorno in cui si è verificato l'evento ed è tenuto al pagamento del contributo fino a tale data, restando salvo il diritto al pensionamento per vecchiaia, invalidità e morte qualora possa far valere il minimo di anzianità contributiva, di cui al successivo art. 7.

Coloro che perdono il diritto d'iscrizione a causa di attività didattica saltuaria e di limitato periodo possono, a chiusura dell'anno scolastico, denunciare in un'unica volta i periodi in cui l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria e quelli in cui la stessa è esclusa nell'anno medesimo.

Essi dovranno perciò continuare i versamenti trimestrali. Eventuali contributi versati in più potranno valere per l'anno successivo od essere rimborsati a domanda degli interessati.

La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reiscrizioni nei ruoli della Cassa.

I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianità contributiva.

Titolo II
DEI CONTRIBUTI

Art. 3.
Contributo individuale

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, la misura del contributo individuale viene determinata ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 4.
Modalità dei versamenti

Il versamento del contributo individuale è effettuato dagli iscritti in quattro rate uguali, scadenti il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, mediante accreditamento a mezzo conto corrente postale, oppure direttamente ad una o più aziende di credito, di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22, lettera *b*), della legge istitutiva.

Coloro, che non effettuano il versamento diretto della prima o delle successive rate, sono iscritti nei ruoli ordinari ed il contributo annuale o quello residuo è riscosso a mezzo delle esattorie comunali con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte. Le esattorie verseranno alla Cassa gli importi iscritti nei ruoli per il tramite delle ricevitorie provinciali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Il contributo riscosso a mezzo delle esattorie è gravato degli interessi legali.

Art. 5.
Contributi indiretti

Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti, sono competenti a rilasciare sotto qualsiasi forma direttamente o a mezzo di enti autorizzati o delegati, atti di approvazione, autorizzazione, concessione, collaudo, registrazione in pubblici registri o altri analoghi atti amministrativi relativi a progetti ed elaborati tecnici redatti da ingegneri o architetti o che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, sono tenute a subordinare il rilascio degli atti amministrativi di cui sopra alla prova dell'avvenuto pagamento alla Cassa del contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

La documentazione dei versamenti effettuati in favore della Cassa è allegata ai fascicoli d'ufficio delle amministrazioni concedenti e gli estremi della ricevuta debbono essere annotati sui predetti atti amministrativi.

Qualora le costruzioni, gli impianti o qualsiasi altra opera siano progettate per conto di pubbliche amministrazioni, il contributo è dovuto all'atto dell'approvazione da parte dei competenti organi amministrativi cui sono demandati i controlli sugli atti delle pubbliche amministrazioni. Gli organi di cui sopra sono tenuti a subordinare le autorizzazioni o approvazioni previste alla prova dell'avvenuto versamento del contributo.

Se per una stessa opera sono richiesti molteplici atti amministrativi il contributo è dovuto per una sola volta ed è corrisposto al momento del perfezionamento della pratica. Sull'ultimo documento sono annotati gli estremi del versamento effettuato.

Se successivamente agli atti amministrativi originari è richiesta una variante che comporti un aumento del costo dell'opera, il contributo è dovuto anche sulla differenza, sempre con le medesime modalità.

Tra le concessioni di cui al primo comma del presente articolo si intendono comprese quelle indicate nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sempreché richiedano un elaborato tecnico di competenza di ingegnere o architetto o comunque redatto da ingegneri o architetti.

Il versamento del contributo deve essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente presso una o più aziende di credito, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22, lettera *b*), della legge istitutiva.

Il certificato di allibramento destinato alla Cassa deve recare la causale del versamento e, più precisamente, il nome o la ragione sociale di chi è tenuto al versamento ed il nome del progettista o del direttore dei lavori, ubicazione, consistenza e costo dell'opera, indicazione dell'autorità che dovrà concedere l'approvazione.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, punto *a*), dell'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, i datori di lavoro dovranno rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nella quale risulti anche l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il proprio dipendente nonché la data dell'inizio del rapporto assicurativo ed il numero della relativa posizione assicurativa.

Detta dichiarazione dovrà essere redatta in duplice copia di cui una da inviarsi alla Cassa e l'altra da allegarsi al fascicolo di ufficio dell'amministrazione competente al rilascio dell'atto amministrativo.

Nel caso che il contributo dovuto alla Cassa sia versato in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente articolo, sull'ammontare relativo sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Determinazione del valore dell'opera

Il pubblico ufficiale, cui è demandato di determinare il costo dell'opera, della costruzione o dell'impianto, quando per il rilascio degli atti amministrativi indicati nell'articolo precedente tale determinazione non è richiesta, provvede tenendo presenti i costi di opere similari o, in mancanza, avvalendosi delle tabelle di valufazione emesse periodicamente dalla Cassa sulla base delle quotazioni correnti di mercato.

Al momento del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, qualora il costo dell'opera risulti maggiore rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma del precedente art. 5, è dovuta la differenza del contributo sulle opere ed il versamento effettuato dovrà risultare secondo le modalità di cui al quinto comma del predetto art. 5.

Titolo III

DELLE PRESTAZIONI

Art. 7.

Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età purchè l'iscritto possa far valere venti anni di anzianità contributiva. Ove manchi questo ultimo requisito il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianità contributiva.

Gli iscritti alla Cassa in data anteriore al presente regolamento conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di quindici anni.

Art. 8.

Misura della pensione di vecchiaia

La pensione base di vecchiaia è fissata in L. 1.300.000 annue in corrispondenza al minimo di venti anni di contribuzione ed è aumentata del 5 per cento di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il ventesimo.

Ai fini del versamento dei contributi, per anzianità superiori alle minime indicate all'art. 7, le frazioni di anno inferiori ai centottanta giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori ai centottanta giorni vengono computate per un anno intero. Tale arrotondamento è applicabile soltanto ai periodi di iscrizione obbligatoria.

L'importo annuo delle pensioni erogate dalla Cassa è ripartito in tredici mensilità.

Art. 9.

Pensione di invalidità

L'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale ha diritto alla pensione prevista all'art. 8 purchè, al verificarsi dell'invalidità, possa far valere almeno due anni di anzianità contributiva.

Qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purchè, al verificarsi dell'evento, sia stata versata almeno una rata contributiva.

Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la invalidità sia conseguente ad infortunio.

Ai fini della determinazione della pensione di invalidità l'anzianità contributiva inferiore ai minimi previsti all'art. 7 è considerata pari ai minimi stessi.

Art. 10.
Accertamento dello stato di invalidità

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dalla Cassa entro novanta giorni dalla denuncia dell'iscritto.

In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad un collegio composto di tre medici iscritti nell'albo professionale competente nel territorio ove risiede l'iscritto, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale del luogo ove l'iscritto risiede.

Qualora a richiesta dell'iscritto si proceda alla costituzione del collegio medico che non dia luogo a riconoscimento dell'invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato possono essere disposte dalla Cassa allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione della pensione.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che si rifiuti di sottoporsi alla revisione suddetta.

Art. 11.
Pensione integrativa

I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono corrisposti, a partire dal 1° gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita.

In ogni caso il trattamento previdenziale non può essere inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti per il rapporto

$$\frac{m + 0{,}25\,n}{m + n},$$

dove m rappresenta il numero degli anni a contributo intero ed n il numero degli anni a contributo ridotto.

Quando i due coefficienti m e n non sono interi, la somma $m + n$ è arrotondata per eccesso o per difetto secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 8. L'anzianità complessiva così ottenuta è poi suddivisa tra periodo a contributo intero e periodo a contributo ridotto, venendo arrotondato quello dei due periodi che presenta la frazione di anno maggiore o, a parità di frazione di anno, quello che presenta il numero di anni maggiore. Ove i due periodi siano uguali il rapporto precedente si porrà uguale a 5/8.

Per ciascun valore di m risultante dalle approssimazioni di cui al comma precedente, il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma non può superare il valore

$$\frac{m + 5}{20}.$$

Nei confronti di coloro che sono ammessi al godimento di altro trattamento di previdenza dopo il 65° anno di età la pensione integrativa è calcolata in base al rapporto previsto al precedente secondo comma anche nel periodo tra il 65 anno di età e la data di entrata in godimento dell'altro trattamento previdenziale.

Art. 12.
Reversibilità

Le pensioni di invalidità, vecchiaia e integrative sono reversibili in favore dei superstiti indicati nell'art. 13 secondo le modalità e le aliquote previste nel successivo art. 14.

Art. 13.
Caso di morte

In caso di morte dell'iscritto che abbia almeno due anni di anzianità contributiva, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali e riconosciuti, legittimati, adottati o affiliati o, in mancanza, i genitori che a termine di legge siano a completo carico, conseguono il diritto alle aliquote, previste nel seguente art. 14, della pensione che sarebbe spettata all'iscritto, se colpito da invalidità totale.

Qualora la morte sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purchè l'iscritto, al verificarsi dell'evento, abbia versato almeno una rata di contribuzione.

I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio.

Art. 14.
Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dagli articoli precedenti:

70% per un superstite;
80% per due superstiti;
90% per tre superstiti;
100% per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2) i figli al compimento del ventunesimo anno di età;

3) i figli quando contraggono matrimonio.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi, oppure alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di divorzio.

Nei casi in cui cessi il diritto di una parte dei superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

Art. 15.

Decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è maturato il diritto.

L'interessato dovrà farne domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda può essere inoltrata entro i sei mesi precedenti alla maturazione del diritto, con riserva di presentare i documenti necessari in data successiva alla maturazione del diritto stesso.

La Cassa, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, richiederà la completa documentazione da presentare al momento del conseguimento del diritto.

La pensione sarà liquidata dalla giunta entro novanta giorni dalla presentazione della completa documentazione.

Decorso tale termine la Cassa è tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne sia fatta domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Durante l'accertamento dello stato di invalidità il pagamento dei contributi è sospeso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto. Gli aventi diritto dovranno farne domanda alla Cassa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Dopo tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con un massimo di cinque annualità di arretrati, senza interessi.

Art. 16.

Decorrenza degli aumenti pensionistici

Le pensioni ordinarie di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed ai superstiti, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1974.

Le pensioni integrative di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed ai superstiti, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono elevate, con decorrenza 1° gennaio 1974, nella misura stabilita dall'art. 11 del presente regolamento.

Titolo IV

DELL'ASSISTENZA MALATTIA

Art. 17.

Iscrizione

L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o di assistenza di malattia e decorre dalla data dell'iscrizione alla Cassa.

Per le modalità di iscrizione valgono le norme previste al precedente art. 2.

All'atto della denuncia di iscrizione di cui al terzo comma dello stesso articolo, l'interessato dovrà precisare se gode di altra forma obbligatoria di assistenza malattia producendo in caso affermativo la documentazione dell'ente assicuratore.

L'iscritto alla gestione nei cui confronti insorga il diritto ad altra forma di assicurazione o assistenza di malattia obbligatoria, dovrà darne comunicazione alla Cassa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Trascorso inutilmente detto termine è in ogni caso dovuto il contributo.

Art. 18.

Familiari aventi diritto

L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico a termini di legge. Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni sanitarie nei confronti dei familiari valgono le norme previste dalla legge istitutiva, dal regolamento e successive modifiche dell'ente assicuratore con il quale verrà di volta in volta stipulato l'atto di convenzione di cui all'art. 13 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Art. 19.

Contributo

La misura del contributo per gli iscritti alla gestione per l'assistenza sanitaria è stabilita dal comitato nazionale dei delegati di anno in anno in relazione alle necessità finanziarie ed alla autonomia della gestione stessa ed in conformità della convenzione di cui all'articolo 13 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Per quanto riguarda la cessazione dall'obbligo della contribuzione vale quanto previsto al precedente articolo 2.

Art. 20.

Modalità dei versamenti

Il versamento del contributo per gli iscritti obbligatoriamente alla gestione e per gli iscritti di cui al successivo art. 21 è effettuato con le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 21.

Iscrizione facoltativa

L'iscrizione all'assistenza malattia, sotto forma facoltativa, è estesa ai titolari di pensione diretta ed indiretta a carico della Cassa, alle condizioni dell'iscrizione obbligatoria e con le modalità che saranno di volta in volta previste dall'atto di convenzione di cui al precedente art. 18.

Il comitato nazionale dei delegati può deliberare la assunzione a carico della gestione dell'onere totale o parziale riflettente l'iscrizione all'assistenza malattia dei titolari di pensioni dirette ed indirette per un periodo non superiore a quello di scadenza dell'atto di convenzione vigente al momento della delibera.

Titolo V

DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA

Art. 22.

Prosecuzione volontaria

Al fine del conseguimento della pensione di cui al precedente art. 8, gli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, hanno facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione mediante versamento di contributi volontari annui.

La domanda di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Cassa, accertato il diritto all'iscrizione volontaria, provvederà all'iscrizione nell'apposito ruolo degli iscritti volontari dandone comunicazione scritta all'interessato.

Avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione è ammesso ricorso secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 2.

Durante il periodo dell'iscrizione volontaria, l'iscritto è tenuto al pagamento del contributo secondo le modalità e le forme previste dal precedente art. 4, fino alla data di presentazione della domanda di pensione ovvero fino alla data di inoltro di esplicita domanda di cancellazione o fino a quando si verifichino nuovamente le condizioni per l'iscrizione obbligatoria.

Art. 23.

Abrogazione della precedente normativa

Il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, n. 521, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1975

LEONE

MORO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2015 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta costiera « CP 2015 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 31 gennaio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1975
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 275

(5608)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1975.

Costituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Ritenuta la necessità di procedere all'istituzione della commissione di cui all'art. 7 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è presieduta dal Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, preposto per delega ai servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, ed è così composta:

il direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche con funzioni di vice presidente;

il capo del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

due rappresentanti della Federazione italiana editori giornali;

due rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana;

un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

tre rappresentanti dei lavoratori poligrafici designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori;

un rappresentante dell'Unione stampa periodica italiana;

un rappresentante delle agenzie nazionali di stampa designato dalla Federazione italiana editori giornali;

due rappresentanti dell'Assocarta;

quattro esperti in materia di editoria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con grado non inferiore a direttore di sezione.

L'ufficio di segreteria potrà avvalersi della collaborazione di funzionari dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Tabelle dei ruoli organici della carriera di concetto di ragioneria, della carriera di concetto amministrativa, del personale di archivio della carriera esecutiva e del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 di cembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, 28 giugno 1972, con il quale è stato ripartito per qualifica e per regione il contingente del personale indicato nella tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473;

Considerato che, ai sensi dell'articolo unico del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473 « la struttura dei ruoli organici delle carriere inferiori alla direttiva degli impiegati civili dello Stato la cui dotazione risulta ridotta per effetto dei decreti presidenziali emanati in attuazione della delega prevista dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è rideterminata in conformità di quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » e le nuove piante organiche vanno « specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione »;

Viste:

la tabella del ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella *C* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

la tabella del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella *D* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

la tabella dei ruoli organici del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella *E* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

la tabella del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno (tabella *M* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971);

Accertato che, alla data del 31 marzo 1972, si erano riassorbiti i seguenti posti istituiti ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

un posto di ragioniere principale, nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

tre posti di segretario principale, nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

quattordici posti di coadiutore principale, nel ruolo ordinario del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

cinque posti di commesso capo, nel ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato ancora che, dal 1° luglio 1970 al 31 marzo 1972, sono stati portati in diminuzione, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i seguenti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli sottoindicati:

ventisette nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

quindici nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dello interno;

cinquantasei nel ruolo ordinario del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

sessanta nel ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, numero 473, le unite tabelle *A*, *B*, *C* e *D* dei ruoli della carriera di concetto di ragioneria, della carriera di con-

cetto amministrativa, del personale di archivio della carriera esecutiva e del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le unite tabelle sostituiscono, con effetto dal 1° aprile 1972, le tabelle *C, D, E* ed *M,* allegate al decreto ministeriale 20 gennaio 1971.

Resta salva l'applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1971, del disposto dell'art. 21, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO (*a*).

Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*b*)	Parametro
Ragioniere capo	47	40	370
Ragioniere principale	212	178	297 255
Ragioniere	184		218 178 160
	443		

(*a*) Il ruolo è reso ad esaurimento dal 1° luglio 1972, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

(*b*) Ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Parametro
Segretario capo	63	1	370
Segretario principale	281	1	297 255
Segretario	266		218 178 160
	610		

(*a*) Ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TABELLA *C*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

	POSTI				
	Ruolo ordinario		Ruolo aggiunto ad esaurimento istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496		
Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Parametro
Coadiutore superiore	123	156	4	1	245
Coadiutore principale	550	686	15		213 183
Coadiutore	494		14		163 133 120
	1.167		33		

(*a*) Ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

Qualifica	Posti ordinari	Posti in soprannumero (*a*)	Parametro
Commesso capo	335	141	165 143
Commesso	719		133 115 100
	1.054		

(*a*) Ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(5886)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Santa Marinella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del comune di Santa Marinella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santa Marinella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona delimitata dalla linea ferroviaria e la via Aurelia nel tratto tra via Francesco Crispi e via Veneto ha notevole interesse pubblico perché è costituita da una caratteristica fascia verde con alberature talora di notevole sviluppo con ville e parchi, sì da formare una rilevante bellezza panoramica a ridosso dell'Aurelia e del mare. Tale zona è inoltre caratterizzata da giardini e ville che hanno valore estetico e tradizionale nella fusione tra l'elemento naturale e l'opera dell'uomo, presentando pregevole valore di bellezza naturale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Santa Marinella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incrocio della via Aurelia con via Francesco Crispi, il limite del vincolo segue verso nord via Francesco Crispi, piazza della Stazione sino alla ferrovia Roma-Pisa, segue verso ovest la ferrovia stessa sino all'altezza di via Veneto, indi verso sud lungo via Veneto sino all'Aurelia, che segue verso est fino a via Francesco Crispi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Santa Marinella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Verbale n. 59

Oggi, 16 ottobre 1972, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti n. 2, Roma, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SANTA MARINELLA: zona delimitata dalla linea ferroviaria e la via Aurelia nel tratto tra via Francesco Crispi e via Veneto, vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la zona sita nel comune di Santa Marinella tra la via Aurelia a valle e la ferrovia a monte, limitata ad est da via Francesco Crispi e ad ovest da via Veneto, costituita da una caratteristica fascia verde con alberature talora di notevole sviluppo, con ville e parchi, sì da formare una rilevante bellezza panoramica a ridosso dell'Aurelia e del mare;

Visto che tale zona con giardini e ville, che presentano un interesse avente valore estetico e tradizionale nella fusione tra l'elemento naturale e l'opera dell'uomo,

Rilevata la necessità di tutelare tale zona che presenta pregevole valore di bellezza naturale;

Alla unanimità propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Santa Marinella racchiusa entro il seguente perimetro: partendo dall'incrocio della via Aurelia con via Francesco Crispi, il limite del vincolo segue verso nord via Francesco Crispi, piazza della Stazione sino alla ferrovia Roma-Pisa, segue verso ovest la ferrovia stessa sino all'altezza di via Veneto, indi verso sud lungo via Veneto sino alla Aurelia, che segue verso est fino a via Francesco Crispi.

(*Omissis*).

(5841)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ocre.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale de L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 gennaio 1974 ha incluso nell'elenco delle localita da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Ocre;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ocre:

Visto che le opposizioni prodotte dal sindaco di Ocre, dalla federazione provinciale coltivatori diretti nonché dai seguenti cittadini del comune interessato si dichiarano respinte: Spaziani Livio, Corona Eventino, D'Eramo Demetrio, Santarelli Antonio, Raschiatore Angelo, Ciuca Aleandro, Del Vecchio Tilde, Mattucci Emedio, Magnante Albertina, Santarelli Filippo, Magnante Ermando, Lattanzi Fulvio, Riocci Erminio, Ciuca Luigi, Santarelli Giovannantonio, Mattucci Berardino, Mattuc-

ci Gustavo, Santarelli Clarice, Lattanzi Francesco, Mattucci Gastone, Valeri Carmine, Riocci Matteo, Corona Ugo, Santarelli Domenico, Ciocca Ludovico, Riocci Giovambattista, Spaziani Guido, Tersigni Cesidio, Ciuca Ferdinando, Ciuca Francesco, Cascio Ernestina, Lattanzi Evandro, Santarelli Vito, Marimpietri Girolamo, Lattanzi Giovannuccio, Ciuca Antonio e Santarelli Ernestina, Santarelli Luigi, Marimpietri Egidio, Vespa Vittorio, Riocci Carlantonio, Ciuca Domenico, Lattanzi Nello, Lattanzi Antonio, Marimpietri Evelina, Mattuccio Lia, Santarelli Giuseppe, Tudico Sante, Riocci Secondina, Scimia Ugo, Vespasiani Alessandro, Riocci Carlantonio, Lattanzi Domenico, Riocci Brandisio, Pezzuti Dario, Di Fabio Welma, Del Grosso Domenico, Pace Guido, Di Fabio Anna, Di Pasquale Umberto, Tusomi Antonio, Gualtieri Domenico, Gualtieri Luigi, Olivieri Francesco, Gualtieri Pasqualino, Gualtieri Carlo, Del Grosso Giuseppe, Di Fabio Gioacchino, Nardis Igino, Nardis Domenico, Gualtieri Lorenzo, Pezzuti Nello, D'Antonio Vivio, Di Cesare Francesco, Nardis Vincenzo, Gualtieri Mauro, Di Fabio Elsa, Di Pasquale Stefano, Di Fabio Angelo, Cardarelli Luigino, Del Grosso Pasquale;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto la zona di bassa montagna nella quale sono inseriti monumenti e contrade di antica fama come bellezze panoramiche (castello d'Ocre, convento di S. Angelo d'Ocre, abbazia di S. Spirito) e nuclei abitati di notevole pregio ambientale ben conservati (S. Panfilo e S. Martino) costituisce nel suo complesso un insieme di notevole pregio paesistico nel quale gli oggetti più notevoli sopracitati spiccano in un ambiente di ricca vegetazione (quercia) intervallati da zone agricole con antiche sistemazioni che sono un notevole esempio di fusione nell'opera dell'uomo con i pregi della natura; l'intera zona percorsa da molte strade è visibile e godibile da numerosi punti di osservazione sia da vicino e all'interno della zona stessa, sia a distanza dalla città de L'Aquila e dall'intera vallata;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ocre ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo in prossimità del convento di S. Angelo d'Ocre dal confine dei comuni di Ocre e Fossa si segue detto confine in direzione di S. Spirito; si segue ancora il limite del territorio comunale di Ocre con i comuni di S. Eusanio Forconese e Rocca di Mezzo e attraverso le località « Selva di Lazzaro », « Muro Murato » e « Colle S. Spirito » si raggiunge la strada statale n. 5-*bis* Vestina Sarentina tra i km 19 e 20; di segue indi detta strada in direzione nord ovest verso L'Aquila sino al bivio per S. Panfino nei pressi del km 12; quindi seguendo una mulattiera si raggiunge il cimitero di S. Panfilo e poi attraverso la località « Prata del Lago » e aggirando la « Fossa Reganesca » si ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali de L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti de L'Aquila curerà che il comune di Ocre provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dall'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Verbale N. 19

Oggi, trenta gennaio millenovecentosettantaquattro, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia de L'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del comune di OCRE.

(*Omissis*).

Il presidente propone la discussione sulla sottoposizione a vincolo di una zona di grande importanza panoramica nel comune di Ocre, nella quale sono inserite località di grande fama (castello di Ocre, convento di S. Angelo d'Ocre e Abbazia di S. Spirito d'Ocre) e nuclei abitati in buona conservazione per la loro edilizia caratteristica (S. Panfilo e S. Martino); si propone di sottoporre a vincolo tutta la zona in cui sono ricompresi questi oggetti e presenta anch'essa notevoli pregi ambientali sia per la vegetazione, sia per le antiche sistemazioni del terreno eseguite a scopo agricolo.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità approva la proposta di sottoporre al vincolo la zona appresso descritta.

(*Omissis*).

La zona che si sottopone a vincolo è così delimitata: partendo in prossimità del convento di S. Angelo d'Ocre dal confine dei comuni di Ocre e Fossa si segue detto confine in direzione di S. Spirito; si segue ancora il limite del territorio comunale di Ocre con i comuni di S. Eusanio Forconese e Rocca di Mezzo e attraverso le località « Selva di Lazzaro », « Muro Murato » e « Colle S. Spirito » si raggiunge la strada statale n. 5-*bis* Vestina Sarentina tra i km 19 e 20; si segue indi detta strada in direzione nord-ovest verso L'Aquila sino al bivio per S. Panfilo nei pressi del km 12; quindi seguendo una mulattiera si raggiunge il cimitero di S. Panfilo e poi attraverso la località « Prata del Lago » e aggirando la « Fossa Reganesca » si ritorna al punto di origine.

La zona così descritta è riportata in planimetria in scala 1 : 25.000 con segno rosso a tratteggio e viene allegata al presente verbale sottoscritto dai presenti.

(*Omissis*).

(5840)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Capannori.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle colline interessante il comune di Capannori;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capannori;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla soprintendenza competente, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le colline interessanti il comune di Capannori, rivestite da ottime associazioni forestali edificate da pino marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista;

Decreta:

La zona delle colline sita nel territorio del comune di Capannori ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende:

su di una superficie sita in comune di Capannori (provincia di Lucca) è determinata da una linea immaginaria che partendo dalla località Ponte alle Luche sulla strada statale n. 439 Sarzanese Valdera, segue la strada pedemontana, detta « Via Alta » per la mezzeria della stessa. Oltrepassata la frazione di Colognora di Compito prosegue sempre per la medesima strada sino alla località « Case Picchio ».

Da qui il perimetro segue la mezzeria di una strada carrareccia, detta dello « Spiaggione », che passa a nord della frazione di Villa sino ad incontrare la carreggiabile, che collega detta frazione con la strada statale n. 439, detta « Terra Rossa », seguendola per la mezzeria fino all'incrocio con la Sarzanese Valdera sopracitata. Dal bivio al perimetro prosegue per la mezzeria della strada statale fino alla località « Ponte alle Luche » o « Aquilina ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Capannori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di mercoledì quattro (4) del mese di aprile è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

tutela di alcune colline lucchesi (Lucca e Capannori).

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione;

Considerato che le colline prospicienti la città di Lucca oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista e di belvedere;

Attesa quindi la necessità di salvaguardare l'integrità del complesso;

Ritenuto pertanto opportuno vincolare detta zona ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento;

Delibera d'imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

(*Omissis*).

su di una superficie sita in comune di Capannori (provincia di Lucca) e determinata da una linea immaginaria che partendo dalla località Ponte alle Luche sulla strada statale n. 439 Sarzanese Valdera, segue la strada pedemontana, detta « Via Alta » per la mezzeria della stessa. Oltrepassata la frazione di Colognora di Compito prosegue sempre per la medesima strada sino alla località « Case Picchio ».

Da qui il perimetro segue la mezzeria di una strada carrareccia, detta dello « Spiaggione », che passa a nord della frazione di Villa sino ad incontrare la carreggiabile, che collega detta frazione con la strada statale n. 439, detta « Terra Rossa », seguendola per la mezzeria fino all'incrocio con la Sarzanese Valdera sopracitata.

Dal bivio al perimetro prosegue per la mezzeria della strada statale fino alla località « Ponte alle Luche » o « Aquilina ».

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dai componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(6043)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cereseto Monferrato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Alessandria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il tratto del viale di olmi e platani sito nella tenuta Guazzaura del comune di Cereseto Monferrato, ad ampliamento di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cereseto Monferrato;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il pittoresco e significativo doppio filare di alberi che attraversa la tenuta Guazzaura costituisce un'entità paesistica di notevole interesse pubblico ed uno dei più begli aspetti di non comune bellezza che caratterizzino il paesaggio della zona. Esso rappresenta infatti un quadro di architettura arborea avente cospicui caratteri di valore estetico;

Decreta:

Il tratto di viale di olmi e platani sito nella tenuta Guazzaura nel territorio del comune di Cereseto Monferrato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 4 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale tratto è segnato in catasto al foglio III, mappale 138, del comune di Cereseto Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Cereseto Monferrato provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla zona sopradescritta, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'anno 1970, il mese di novembre, il giorno 25, alle ore 10, previa regolare convocazione a mezzo di lettera racomandata in data 9 novembre 1970, si è riunita, in una sala dell'amministrazione provinciale di Alessandria, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) CERESETO MONFERRATO: vincolo paesistico del viale di olmi e platani nella tenuta Guazzaura.

(*Omissis*).

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il soprintendente prof. arch. Umberto Chierici illustra il primo argomento posto all'ordine del giorno:

CERESETO MONFERRATO: vincolo paesistico del viale di olmi e platani nella tenuta Guazzaura.

Il prof. Chierici apre la discussione prospettando il problema inerente alla protezione del tratto del viale di olmi e platani sito nella tenuta Guazzaura del comune di Cereseto Monferrato.

(*Omissis*).

Il sindaco di Cereseto Monferrato, invitato dal prof. Chierici ad esprimere il proprio parere in merito alla tutela del viale in questione, si dichiara favorevole all'imposizione del vincolo al fine di garantirne la salvaguardia.

(*Omissis*).

Al termine della discussione la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria, considerato che il viale di olmi e di platani sito nei comuni di Serralunga di Crea e di Cereseto Monferrato presenta un quadro paesistico avente cospicui caratteri di bellezza naturale di eccezionale valore ambientale, delibera di includere nell'elenco delle cose immobili da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale di olmi e di platani indicato nell'unita planimetria sito nella tenuta Guazzaura, segnato in catasto al foglio V, mappali 480-481 del comune di Serralunga di Crea e foglio III, mappale 138 del comune di Cereseto Monferrato.

(*Omissis*).

(5818)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Marostica.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesaggistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tre zone collinari fra Marostica e Bassano del Grappa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Marostica;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i cospicui caratteri di bellezza naturale, costituenti un quadro panoramico di interesse unico. La visione di tale quadro può essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si può così ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano. Alcuni tagli, con il corso del Brenta, sono anzi tipici dell'arte del grande Jacopo, mantenendo intatti lungo le rive e le pendici i casoni, le colombare e le piccole ville del XVII secolo. Degna di rilievo anche la particolare configurazione geomorfologica del territorio, con importanti testimonianze fossili e strutturali componenti le rocce sedimentarie ed organiche, oltrechè botaniche, zoologiche e paletnologiche, data la presenza di una estesa necropoli preistorica;

Decreta:

Le zone collinari fra Marostica e Bassano del Grappa site nel territorio del comune di Marostica, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1ª *zona*: parte della località « Fontanon » dopo il volto di Borgo Giara comprendendo il mappale 297 del foglio V sezione unica e, superata la vicinale dei Frati, viene delimitata dai seguenti mappali: 214, 210, 417, 199, 189, 190, 724 e 406 del foglio V sezione unica; 264, 505, 504, 262, 500, 256, 254, 579, 249, 250, 304, 299, 178, 474, 472, 177, 470, 175, 176, 606, 597, 461, 125, 105, 84, 85, 60, 58, 445, 48, 47, 50, 52, 53, 341, 336, 587, 586, 585, 334, 535, 333 del foglio IV sezione unica; segue il confine del comune di Pianezze con il confine di Marostica fino al compreso mappale 201 del foglio VII sezione unica; prosegue lungo i compresi mappali 477, 478, 197, 493, 199, 179, 181, 182, 184, 210, 277, 364, 163, 366, 510, 107 attraversa la strada vicinale Cascina Matteazzi, prosegue comprendendo i mappali 109, 440, 141 429, 110, 111, 335, 410, 104, 297, 296, 295 del foglio VII sezione unica; 420, 421, 418, 417 attraversa la strada comunale Marostica S. Luca, mappali 411, 315, 316, 317 del foglio IV sezione unica; 189, 292, 283, 289, 303, 309, 310, 311, 312, 308, raggiungendo il mappale 297, punto di partenza;

2ª *zona*: parte dalla strada vicinale del Canale lungo i mappali: 212, 215, 216, 349, 392, 393, 204, 195 del foglio II sezione unica; 675, 667, 75, 668, 74, 71, 69, 65, 64, 62, 3 del foglio V sezione unica; 219, 281, 218, 253, 216, 246, 214, 211, 209, 208, 207 del foglio VI sezione *B* di Vallonara; 140, 56, 51, 58 del foglio I sezione unica Marostica; 228, 167, 226, 127, 90, 267, 87, 85, 84 foglio VI sezione *B* Vallonara; 533 del foglio IV sezione *B* Vallonara; 32, 31 del foglio VI sezione *B* Vallonara; 527, 525, 526, 522, 521, 520, 519 del foglio IV sezione *N* Vallonara; 16, 15, 24, 23, 22, 3, 2 del foglio VI sezione *B* Vallonara; 432, 428, 427, 425, 442, 436, 437, 370 allegato *L* - 294, 295, 274, 273, 271, 251, 220, 221, 223, 541, 255, 704, 705, 706, 675, 677, 707, 579, 208, 604, 605, 606, 640 del foglio IV sezione *B* Vallonara; 39, 389, 390, 387, 388 del foglio V sezione *B* Vallonara; segue lungo tutto il confine del comune di Bassano con il comune di Marostica fino al mappale 117 del foglio III sezione unica Marostica; il tratto della strada vicinale di Scomazzoni, dal mappale 367 fino al mappale 134 del foglio III sezione unica Marostica; incontra la strada vicinale di Marsan, comprendendo il mappale 272 del foglio III sezione unica Marostica; segue i mappali 60, 59, 65, 63, 191, 110, 92, 249, 325, 91, 90, 83, 81, 251, 120, 119, 118, 117 del foglio VI sezione unica Marostica; mappale 382, 282 del foglio III sezione unica Marostica; 194 del foglio II sezione unica Marostica; mappale 101 del foglio VI sezione unica Marostica; mappale 283, 347, 289 dove incontra la strada vicinale del Canale proseguendo fino al mappale 212 punto di partenza;

3ª *zona*: linea di partenza mappale 485 presso il ponte sul torrente Valletta fino al mappale 5 del foglio III sezione *B* di Vallonara, prosegue detto torrente lungo i mappali 448, 447, attraverso il tratto tra il predetto torrente Valletta e la Valle degli Spini; mappali 406, 363, 273, 274, 275, 277, 278, 154, 145, 157, 158, 156, 155, 136, 135, 134, 130, 71; attraversa la strada provinciale della Fratellanza, mappali 69, 551, 18, 17, 16, 13, 12, 11 del foglio I sezione *B* Vallonara; prosegue con il confine del comune di Conco ed il comune di Marostica, fino al mappale 199 compreso, sempre del foglio I sezione *B* Vallonara; prosegue lungo detto confine dal mappale 1 al 10 del foglio III sezione *A* di Crosara; continua ancora lungo il citato confine dal mappale 1 fino al 197 dove abbandona il confine stesso per proseguire un tratto della Valle dei Gobbi, fino ad incontrare la strada provinciale del Rameston, dal mappale 795 al mappale 745; attraversa la Valle della Lasta del foglio II sezione *A* Crosara; incontra nuovamente la predetta strada provinciale del Rameston con inizio dal mappale 216 del foglio I sezione *A* Vallonara fino al mappale 440 del foglio III sezione *A* di Vallonara, in località Tornante Tisocco; prosegue con mappali 261, 489, 263, 490, 450, 260, 566, 269, 566, 164, 163, 158, 161, 16, 372, 544, 561, 151, 148, 144 del foglio III sezione *A* Vallonara; mappali 23, 2, 318 del foglio IV sezione *A* Vallonara; mappali 352, 356, 357, 358, 359, 365, 216, 321, 322, 362, 361, 360, 324, 348, 349, 350, 386, 371, 372, 458, 379, 391, 435, 436, 485, punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Marostica provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso l'amministrazione provinciale di Vicenza il 18 febbraio 1971, con il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) Zona collinare fra Marostica e Bassano del Grappa;

(Omissis).

Oggetto n. 2: zona collinare fra Marostica e Bassano del Grappa.

Intervengono il sindaco di Bassano del Grappa, rag. Pietro Fabris ed il vice sindaco di Marostica prof. Mario Consolaro.

(Omissis).

Tutti i membri della commissione sono concordi sulla necessità di proporre l'apposizione del vincolo, e pertanto, all'unanimità dei presenti (compresi il sindaco di Bassano ed il vice sindaco di Marostica), ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, commi quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, viene formalmente votata tale proposta, riconoscendosi che la zona riveste grande importanza per i cospicui caratteri di bellezza naturale, costituente un quadro panoramico di interesse unico. La visione di tale quadro può essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si può così ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano. Alcuni tagli, con il corso del Brenta, sono anzi tipici dell'arte del grande Jacopo, mantenendo intatti lungo le rive e le pendici i casoni, le colombare e le piccole ville del XVII secolo.

Degna di rilievo anche la particolare configurazione geomorfologica del territorio, con importanti testimonianze fossili e strutturali componenti le rocce sedimentarie e organiche, oltrechè botaniche, zoologiche e paletnologiche, data la presenza di una estesa necropoli preistorica.

Le zone da sottoporre a vincolo, site nel territorio del comune di Marostica, sono tre, e delimitate come indicato nelle allegate planimetrie, facenti parte integrante del presente verbale.

1ª zona: parte dalla località « Fontanon » dopo il volto di Borgo Giara comprendendo il mappale 297 del foglio V sezione unica e, superata la vicinale dei Frati, viene delimitata dai seguenti mappali: 214, 210, 417, 199, 189, 190, 724 e 406 del foglio V sezione unica; 264, 505, 504, 262, 500, 256, 254, 579, 249, 250, 304, 299, 178, 474, 472, 177, 470, 175, 176, 606, 597, 461, 125, 105, 84, 85, 60, 58, 445, 48, 47, 50, 52, 53, 341, 336, 587, 586, 585, 334, 535, 333 del foglio IV sezione unica; segue il confine del comune di Pianezze con il confine di Marostica fino al compreso mappale 201 del foglio VII sezione unica; prosegue lungo i compresi mappali 477, 478, 197, 493, 199, 179, 181, 182, 184, 210, 277, 364, 163, 366, 510, 107, attraversa la strada vicinale Cascina Matteazzi, prosegue comprendendo i mappali 109, 440, 141, 429, 110, 111, 335, 410, 104, 297, 296, 295 del foglio VII sezione unica; 420, 421, 418, 417, attraversa la strada comunale Marostica S. Luca, mappali 411, 315, 316, 317 del foglio IV sezione unica; 189, 292, 283, 289, 303, 309, 310, 311, 312, 308, raggiungendo il mappale 297, punto di partenza;

2ª zona: parte dalla strada vicinale del Canale lungo i mappali 212, 215, 216, 349, 392, 393, 204, 195 del foglio II sezione unica; 675, 667, 75, 668, 74, 71, 69, 65, 64, 62, 3 del foglio V sezione unica; 219, 281, 218, 253, 216, 246, 214, 211, 209, 208, 207 del foglio VI sezione *B* di Vallonara; 140, 56, 51, 58 del foglio I sezione unica Marostica; 228, 167, 226, 127, 267, 90, 87, 85, 84 del foglio VI sezione *B* Vallonara; 533 del foglio IV sezione *B* Vallonara; 32, 31 del foglio VI sezione *B* Vallonara; 527, 525, 526, 522, 521, 520, 519 del foglio IV sezione *N* Vallonara; 16, 15, 24, 23, 22, 3, 2 del foglio VI sezione *B* Vallonara; 432, 428, 427, 425, 442, 436, 437, 370 allegato *L* - 294, 295, 274, 273, 271, 251, 220, 221, 223, 541, 255, 704, 705, 706, 675, 677, 707, 579, 208, 604, 605, 606, 640 del foglio IV sezione *B* Vallonara; 39, 389, 390, 387, 388 del foglio V sezione *B* Vallonara; segue lungo tutto il confine del comune di Bassano con il comune di Marostica fino al mappale 117 del foglio III sezione unica Marostica; il tratto della strada vicinale di Scomazzoni, dal mappale 367 fino al mappale 134 del foglio III sezione unica Marostica; incontra la strada vicinale di Marsan, comprendendo il mappale 272 del foglio III sezione unica Marostica; segue i mappali 60, 59, 65, 63, 191, 110, 92, 249, 325, 91, 90, 83, 81, 251, 120, 119, 118, 117 del foglio VI sezione unica Marostica; mappali 382, 282 del foglio III sezione unica Marostica; 194 del foglio II sezione unica Marostica; mappale 101 del foglio VI sezione unica Marostica; mappali 283, 347, 289 dove incontra la strada vicinale del Canale, proseguendo fino al mappale 212 punto di partenza;

3ª zona: linea di partenza dal mappale 485 presso il ponte sul torrente Valletta fino al mappale 5 del foglio III sezione *B* di Vallonara, prosegue detto torrente lungo i mappali 448, 447, attraverso il tratto fra il predetto torrente Valletta e la Valle degli Spini; mappali 415, 414, 413, dove abbandona la Valle degli Spini; mappali 406, 363, 273, 274, 275, 277, 278, 154, 145, 157, 158, 156, 155, 136, 135, 134, 130, 71; attraversa la strada provinciale della Fratellanza, mappali 69, 551, 18, 17, 16, 13, 12, 11 del foglio I sezione *B* Vallonara; prosegue con il confine del comune di Conco ed il comune di Marostica, fino al mappale 199 compreso, sempre del foglio I sezione *B* Vallonara; prosegue lungo detto confine dal mappale 1 al 10 del foglio III sezione *A* di Crosara; continua ancora lungo il citato confine dal mappale 1 fino al 197 dove abbandona il confine stesso per proseguire un tratto della Valle dei Gobbi, fino ad incontrare la strada provinciale del Rameston, dal mappale 795 al mappale 745; attraversa la Valle della Lasta del foglio II sezione *A* Crosara; incontra nuovamente la predetta strada provinciale del Rameston con inizio dal mappale 216 del foglio I sezione *A* Vallonara fino al mappale 440 del foglio III sezione *A* di Vallonara, in località Tornante Tisocco; prosegue coi mappali 261, 489, 263, 490, 450, 260, 566, 269, 566, 164, 163, 158, 161, 16, 372, 544, 561, 151, 148, 144 del foglio III sezione *A* Vallonara; mappali 23, 2, 318 del foglio IV sezione *A* Vallonara; mappali 352, 356, 357, 358, 359, 365, 216, 321, 322, 362, 361, 360, 324, 348, 349, 350, 386, 371, 372, 458, 379, 391, 435, 436, 485, punto di partenza.

(Omissis).

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

Autorizzazione alla compagnia assicuratrice « Unipol », in Bologna, ad emettere polizze fidejussorie, a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, compagnia assicuratrice « Unipol », con sede in Bologna;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

La compagnia assicuratrice « Unipol », Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a norma dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze con decreto n. 14/13523 del 16 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6197)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che l'ente e le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, l'ente e le sottoindicate persone:

Carbone dott. Piero, componente del consiglio di patronato di Cosenza;
Fodde dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica di Nuoro;
Malagnino dott. Francesco, pretore di Volterra;
Mariotti rag. Rodolfo, segretario generale dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Marotti dott. Cesare (alla memoria), già direttore dell'istituto penitenziario di Trani;
Mura dott. Erminio, consigliere di corte d'appello, sostituto procuratore della Repubblica di Camerino;
Piccione dott. Antonio, medico dentista degli istituti penitenziari di Alessandria;
Società di patronato liberati dal carcere di Bologna, ente morale riconosciuto con regio decreto 23 maggio 1912;
Valentini Vittorino, direttore di sezione presso l'ufficio provinciale del lavoro e capo dell'ufficio di collocamento della provincia di Rovigo.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che gli enti e le persone sottoindicati si sono distinti in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, agli enti e alle persone sottoindicati:

Adamo Messina dott. prof. Michele, sanitario presso le carceri giudiziarie di Trapani;
Aloja dott. Antonio, ex 1° dirigente II.PP.;
Araneo Aldo, segretario della procura della Repubblica di Melfi;
Berta dott. Angelo, delegato dell'E.N.P.M.F. di Savona;
Bosio don Felice, cappellano delle carceri di Cremona;
Bozzo Giuseppe, segretario del consiglio di patronato di Messina;
Buscemi dott. Francesco, ex dirigente superiore II.PP.;
Carabba dott. Manin, segretario capo della procura della Repubblica di Prato;
Carinelli Renato, segretario capo della procura della Repubblica di Lodi;
Casorelli don Dante, cappellano delle carceri di Melfi;
Cassandra don Angelo, cappellano delle carceri di Velletri;
Chiappara Angelo, componente del consiglio di patronato di Chiavari;
Cianciosi Tonino, segretario del consiglio di patronato di Velletri;
Cichello Maria suor Fortunata, suora presso la casa penale per donne di Trani;
Consiglio dott. Paolo, ex 1° dirigente II.PP.;
Corsico Ernesto, assistente volontario di Chiavari;
Danza Eudora, assistente volontaria di Lucera;
Del Curatolo Franca, collaboratrice del consiglio di patronato di Trani;
Ducceschi rag. Gustavo, ex ragioniere capo II.PP.;
Ferri Ezio, direttore di segreteria della procura della Repubblica di Crema;
Garagnani Giuseppina, collaboratrice del consiglio di patronato di Bologna;
Giordanengo can. mons. Giuseppe, cappellano delle carceri giudiziarie di Cuneo;
Golzi dott. Edoardo, assistente volontario di Varese;
Guidi dott. Giorgio, direttore di sezione con funzioni di segretario capo del consiglio di patronato di Pistoia;
Lignola-Martano Clotilde, insegnante casa penale per donne di Trani;
Lisa can. don Mario, cappellano delle carceri giudiziarie di Pinerolo;
Longi prof. Giacomo, insegnante e assistente volontario di Livorno;
Loverci dott. Antonio, ex direttore II.PP.;
Lucchese dott. Domenico, direttore ufficiale del provveditorato del lavoro di Imperia;
Maffezzoli Mario, assistente volontario di San Remo;
Mangano dott. Stefano, ex 1° dirigente II.PP.;
Mariella dott. Vito, assessore alla solidarietà sociale del comune di Bari;
Massa Giuseppe, assistente volontario di San Remo;
Mauro dott. Carmelo, ex 1° dirigente II.PP.;
Minutola dott. Vincenzo, ex direttore II.PP.;
Opera redenzione sociale di Benevento, collabora con il consiglio del patronato di Benevento;
Pannunzio Renzo, ex maresciallo AA.CC. di Ascoli Piceno;
Pozzi dott. Egidio, ex dirigente superiore II.PP.;
Rotondo Assunta suor Maria Saveria, suora presso la casa penale per donne di Trani;
Lanzavecchia prof. Renato, insegnante materie letterarie presso la casa di reclusione di Alessandria;
Sabalich Teresa, collaboratrice del consiglio di patronato di Camerino;
Salusest rag. Rolando, ex direttore II.PP.;
Zocchi rag. Edmondo, ex ragioniere capo II.PP.;
Zuccarello dott. Giuseppe, ex 1° dirigente II.PP.;
Trufelli Mario, giornalista della sede lucana della R.A.I.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che gli enti e le persone sottoindicati si sono distinti particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, agli enti e alle persone sottoindicati:

Arnaudo rag. Domenico, già ragioniere principale II.PP.;
Bernardo Flavia, assistente volontaria del consiglio di patronato di Benevento;
Caravelli don Giuseppe, cappellano della casa penale di Sulmona;
Chirchirillo dott. Roberto, segretario capo della procura della Repubblica di Terni;
Contini rag. Franco, già ragioniere principale II.PP.;
Cualbu Anna, componente del consiglio di patronato di Nuoro;
Davagni Guido, già coadiutore principale II.PP.;
Di Nello don Antonio, cappellano della casa penale di Sulmona;
Ferrarini Ermete, impiegato dell'ufficio provinciale del lavoro di Parma;
Ferretti Mina, vice presidente del comitato «Pro detenuti e famiglie» di Ravenna;

Gallina geom. Cleto, presidente della ditta Zumaglini & Gallina di Torino;
Giangrasso rev. Giuseppe, componente del consiglio di patronato di Nicosia;
La Rosa Pietro, coadiutore giudiziario della procura della Repubblica di Messina;
Lembo dott. Tullio, dirigente sociale della Olivetti di Ivrea;
Longhitano Salvatore, direttore di sezione di cancelleria presso la procura della Repubblica di Trapani;
Luppino dott. Antonino, direttore di sezione presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria;
Marenzi Secondo, assistente volontario di Cremona;
Mazzoni dott. Alessandro componente del consiglio di patronato di Sanremo;
Meattelli prof.ssa Fernanda, assistente volontaria di Orvieto;
Micci prof.ssa Maria Laura, assistente volontaria di Orvieto;
Mulas dott. Angelino, della coltivatori diretti di Nuoro;
Nurra Angelo, rappresentante del sindacato C.G.I.L. di Sanremo;
Opera assistenza carcerati S. Giuseppe Cafasso di Lucca, collabora con il consiglio di patronato di Lucca;
Pellegrini Antonio, componente del consiglio di patronato di Frosinone;
Perrone dott. Giuseppe, sanitario delle carceri di Lecce e Brindisi;
Petrangeli Matilde, assistente volontaria di Orvieto;
Prisco Ettore, capo officina meccanica detenuti presso le carceri di Lecce;
Putato Vittorio, rappresentante del sindacato U.I.L. di Sanremo;
Rapellini Marcello, rappresentante datori di lavoro (industria) componente del consiglio di patronato di Sanremo;
Rispoli Alberta, rappresentante O.N.M.I. componente del consiglio di patronato di Sanremo;
Sale Francesca, assistente volontaria di Nuoro;
Savoia Rinaldo, maresciallo AA.CC. presso l'istituto di riadattamento sociale di Orvieto a riposo;
Scaglia Beatrice, assistente volontaria di Cremona;
Scandolara prof.ssa Raffaella, assistente volontaria di Livorno;
Serafini Alberto (alla memoria), coadiutore principale II.PP.;
Signorile Elena, assistente volontaria di Matera;
Simone Eugenio, brigadiere AA.CC. a riposo;
Spagnesi Clara, delegata provinciale dell'E.N.P.M.F. di Pistoia;
Taverna dott. Giuseppe, sanitario presso la casa di reclusione di Alessandria;
Terribili prof. Enzo, assistente volontario di Orvieto;
Tiberio rag. Corrado, già ragioniere principale II.PP.;
Trenti Lino, assistente volontario di Rovereto;
Turco Giovanni, titolare della ditta Lobera & Turco di Mondovì;
Vacca dott.ssa Carlotta, collaboratrice del consiglio di patronato di Oristano;
Viccei rag. Luciano, direttore di sezione della procura della Repubblica di Ascoli Piceno.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: REALE

(5572)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Colomba Vanni, nata a S. Giovanni in Marignano (Forlì) il 1° gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere, rilasciato dall'Università di Roma l'11 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5520)

La dott.ssa Anna Maria Vignali, nata a Roma il 26 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere, rilasciato dall'Università di Roma il 5 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5519)

La dott.ssa Liana Tagliamonte, nata a Roma il 9 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere, rilasciato dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5521)

Il dott. Antonio Polo, nato a Nardò (Lecce) il 3 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere, rilasciato dall'Università di Roma il 15 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5522)

La dott.ssa Lida Onofri, nata a Roma il 29 ottobre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in farmacia, rilasciato dall'Università di Roma il 22 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5523)

La dott.ssa Maria Giulia Cicerone, nata a Lecce il 24 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere, rilasciato dall'Università di Roma il 23 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5524)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro numero 6 Istruzione, foglio n. 23, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 febbraio 1971, dal professor Vasto Antonio, avverso il provvedimento 11 agosto 1970, n. 305, adottato dalla commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Cosenza, sul ricorso gerarchico circa la esclusione dell'interessato dalla graduatoria provinciale per l'insegnamento di lingua francese per l'anno scolastico 1970-71.

(5820)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica del trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.

Il 27 giugno 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 dicembre 1974, n. 857, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 27 febbraio 1975, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.

In conformità dell'art. 18, il trattato entrerà in vigore il 12 luglio 1975.

(5714)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex centro marconisti di Ca' Noghera, in comune di Venezia

Con decreto interministeriale 4 giugno 1975, n. 657, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile denominato ex centro marconisti di Ca' Noghera, sito in comune di Venezia, località Favaro Veneto, distinto nel catasto di tale comune al foglio 12, mappali 108/*b*, 109/*b*, 138/*b*, della superficie complessiva di mq 22040.

(5573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1975, registro n. 7 Industria, foglio n. 217, è stato accolto il ricorso presentato il 24 gennaio 1973 dalla Società generale supermercati, in Pieve Emanuele (Milano), avverso il provvedimento del prefetto di Como 12 giugno 1967, a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il suddetto provvedimento prefettizio con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Lecco.

(5790)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975, registro n. 7 Industria, foglio n. 216, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 3 febbraio 1973 dal comune di Collegno, avverso il decreto ministeriale 26 settembre 1972, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico prodotto in data 18 aprile 1968 dalla S.p.a. « Maxmarket supermercati alimentari », incorporata dalla S.p.a. « Supermercati Pam », in Venezia, S. Polo n. 1199, avverso il provvedimento del prefetto di Torino 16 marzo 1968, con cui era stata negata alla predetta società l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Collegno.

(5791)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975, registro n. 2 Turismo, foglio n. 44, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 6 settembre 1971 dal sig. Osvaldo Candelari, avverso la deliberazione del presidente dell'Automobile club d'Italia 1° marzo 1971, n. 1572, concernente il risultato del concorso interno a cinquecentoottantanove posti di impiegato alla qualifica iniziale della carriera di concetto.

(5589)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 256, è stato accolto il ricorso presentato il 20 marzo 1973 da Orazi David, avverso la deliberazione 18 novembre 1972, n. 358, dell'Ente di sviluppo nelle Marche, per il mancato inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

(6052)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, il comune di Gussola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760/M)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 755.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761/M)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 867.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777/M)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.984.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778/M)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 601.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779/M)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 778.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo logotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780/M)

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781/M)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.409.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2782/M)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 214.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2783/M)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2784/M)

Autorizzazione al comune di Busto Arsizio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Busto Arsizio (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 168.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762/M)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Elvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Casanova Elvo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767/M)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768/M)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769/M)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770/M)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Sedegliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 2.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771/M)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773/M)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 656.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775/M)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 17 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	649,65	649,65	649,75	649,65	649,65	649,60	649,60	649,65	649,65	649,65
Dollaro canadese	630,85	630,85	631,50	630,85	630,84	630,80	630,70	630,85	630,85	630,85
Franco svizzero	249,11	249,11	249,25	249,11	249,15	249,15	249,15	249,14	249,14	249,14
Corona danese	113,85	113,85	113,90	113,85	113,80	113,80	113,80	113,85	113,85	113,85
Corona norvegese	124,38	124,38	124,50	124,38	124,26	124,35	124,35	124,38	124,38	124,38
Corona svedese	157,12	157,12	157,25	157,12	157,26	157,10	157,15	157,12	157,12	157,12
Fiorino olandese	254,67	254,67	254,90	254,67	254,84	254,65	254,90	254,67	254,67	254,67
Franco belga	17,578	17,578	17,58	17,578	17,58	17,55	17,5850	17,578	17,578	17,57
Franco francese	154,50	154,50	154,65	154,50	154,71	154,45	154,66	154,50	154,50	154,50
Lira sterlina	1418,10	1418,10	1418,50	1418,10	1417,70	1418,10	1418,25	1418,10	1418,10	1418,10
Marco germanico	262,45	262,45	262,50	262,45	262,52	262,40	262,41	262,45	262,45	262,45
Scellino austriaco	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,15	37,22	37,20	37,20	37,20
Escudo portoghese	25,59	25,59	25,55	25,59	25,51	25,60	25,55	25,59	25,50	25,59
Peseta spagnola	11,353	11,353	11,35	11,353	11,34	11,33	11,36	11,353	11,353	11,35
Yen giapponese	2,194	2,194	2,20	2,194	2,192	2,18	2,1940	2,194	2,194	2,19

Media dei titoli del 17 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	[illegible]9,600
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,300
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,275
» 5 % (Beni esteri)	89,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,650
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	649,625
Dollaro canadese	630,775
Franco svizzero	249,175
Corona danese	113,825
Corona norvegese	124,365
Corona svedese	157,135
Fiorino olandese	254,785
Franco belga	17,581
Franco francese	154,580
Lira sterlina	1418,175
Marco germanico	262,430
Scellino austriaco	37,210
Escudo portoghese	25,570
Peseta spagnola	11,356
Yen giapponese	2,194

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° marzo 1975 al 31 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 450/75.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya	
			dal 1°-3-1975 al 2-3-1975	dal 3-3-1975 al 31-3-1975	dal 1°-3-1975 al 2-3-1975	dal 3-3-1975 al 31-3-1975
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	987,94	1.016,40	238,24	245,10
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	16.519,22	16.995,17	15.769,52	16.223,87
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.494,40	1.537,46	744,70	766,16
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	17.025,69	17.516,22	16.275,99	16.744,92
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.239,10	2.303,62	1.489,40	1.532,32
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	17.770,39	18.282,38	17.020,69	17.511,08

(4379)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «S. Pietro» mediante utilizzazione dell'acqua sgorgante dalla polla numero due.

Con decreto 4 luglio 1975, n. 1537, la società Acqua minerale S. Pietro S.p.a., in S. Maria delle Mole - Marino (Roma), già autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Pietro» con decreto ministeriale 9 giugno 1973, n. 1388, è stata autorizzata ad utilizzare per l'imbottigliamento l'acqua minerale sgorgante dalla polla denominata numero due in sostituzione di quella sgorgante dalla polla numero uno, nell ambito della stessa concessione mineraria.

(6049)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tomauxin dell'impresa Sivam di Milano

Con decreto del Ministro per la sanità 7 luglio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tomauxin concessa alla impresa Sivam di Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6050)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei regolamenti organici del personale impiegatizio e del personale operaio dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1975 sono stati approvati i regolamenti organici del personale impiegatizio e del personale operaio dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

(5822)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Ispica

Con decreto 20 novembre 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 14.395, sita nel comune di Ispica (Ragusa), riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 82, particelle numeri 1188, 1189, 1190, 1191, 1192.

(5786)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Venezia

Con decreto 20 novembre 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 5290, sita nel comune di Venezia, riportata in catasto del comune omonimo al foglio 6, mappale 327.

(5823)

REGIONE CALABRIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Catanzaro

Con decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 606, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 443, esecutiva ai sensi di legge, è approvata la variante al piano regolatore generale per la scelta dell'area da destinare alla costruzione delle nuove carceri giudiziarie in località « Sangue di Cristo » della frazione Siano del comune di Catanzaro, adottato dal comune stesso con atto consiliare 14 giugno 1973, n. 392.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dello art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5401)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Borgia

Con decreto del Presidente della giunta regionale 6 giugno 1975, n. 672, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 524, esecutiva ai sensi di legge, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Borgia (Catanzaro), adottata dal comune stesso con atto consiliare 28 settembre 1974, n. 68.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5945)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Fossato Serralta

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 aprile 1975, n. 572, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 421, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Fossato Serralta (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 27 marzo 1971, n. 4.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto in conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5946)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Simeri Crichi

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 aprile 1975, n. 569, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 417, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Simeri Crichi (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 20 agosto 1973, n. 42.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto in conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5947)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con delibera della giunta regionale 16 maggio 1975, n. 1509, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 10 giugno 1975, con atto n. 3315/3287) è stata approvata la variante grafica e normativa alla vigente variante generale al piano regolatore generale del comune di Bologna, adottata con deliberazione del consiglio comunale 19 luglio 1974, n. 702.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto, di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5592)

Approvazione del piano di zona del comune di Busseto

Con delibera della giunta regionale 16 maggio 1975, n. 1513, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 10 giugno 1975, con atto n. 3319/3321) è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Busseto (Parma) adottato con deliberazione consiliare 21 febbraio 1974, n. 398.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5593)

Variante al piano di zona del comune di Sassuolo

Con delibera della giunta regionale 16 maggio 1975, n. 1508, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 10 giugno 1975, con atto n. 3314/3286) è stata approvata la variante parziale al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Sassuolo (Modena) adottata con deliberazione consiliare 16 ottobre 1974, n. 418.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5594)

Variante al piano di zona del comune di Castelvetro Piacentino

Con delibera della giunta regionale 16 maggio 1975, n. 1511, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 10 giugno 1975, con atto n. 3317/3320) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) con deliberazione 15 gennaio 1974, n. 45.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5595)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nembro

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 14500, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Nembro (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 5 febbraio 1973, n. 191.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 20 dicembre 1973, n. 261.

(5720)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui allo allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esame, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Uno dei suddetti posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di segretario capo, segretario principale o equiparate, in possesso dei prescritti requisiti.

I restanti posti sono ripartiti come segue:

due per i laureati in ingegneria civile, sezione edile;
due per i laureati in ingegneria meccanica;
due per i laureati in architettura.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio, abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitato all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.
Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo, nei giorni 22 e 23 settembre 1975, alle ore otto, presso la sala conferenze della stazione ferroviaria «Roma Termini», via Giolitti, 34.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità;

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una didichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed

o), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voti saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dall'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quelli di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consinistro.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministero.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 176

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

a) *Analisi matematica* - Numeri reali e complessi - Sistemi di equazioni binomi e teoria dei determinanti - Funzioni di una variabile - Limiti - Continuità - Infinitesimi e infiniti - Derivate - Differenziali - Massimi e minimi - Formula di Taylor - Successioni e serie - Sviluppi in serie di alcune funzioni - Integrali definiti e indefiniti - Metodi rigorosi e metodi approssimati d'integrazione - Calcolo di aree piane - Funzioni di due o più variabili - Derivate parziali - Differenziali totali - Differenziali esatti - Massimi e minimi - Integrali doppi - Integrali multipli (cenno) - Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine, dei tipi più semplici.

b) *Geometria analitica* - *a*) nel piano: coordinate cartesiane. Coordinate polari: Rette, angoli. Il cerchio, le coniche ed altre notevoli; *b*) nello spazio: coordinate cartesiane, polari, cilindriche. Piani e rette. Angoli. Le superfici in generale. Piani tangenti. Superfici di rivoluzione. Le quadriche.

c) *Fisica* - Principi e leggi fondamentali della fisica classica: Meccanica: cinematica, dinamica, energia e lavoro, dimensioni di unità di misura - Termodinamica: definizione delle grandezze fisiche. Termologia. Il 1° e 2° principio della termodinamica. Elettrostatica e magnetismo: le forze elettriche e magnetiche. Le equazioni di Maxwell. Dimensioni e unità di misura - Ottica: la luce. L'ottica geometrica. Diffrazione. Diffusione. Unità fotometriche.

Principi della fisica moderna: il principio di relatività. Il principio di indeterminazione. Stati atomici quantizzati. Descrizione di esperienze fondamentali.

2ª *Prova*:

Scienza e tecnica delle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Tecnica delle costruzioni: meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Tecncia delle costruzioni: edifici civili, edifici industriali.

b) Impianti tecnologici: condizionamento d'aria dei locali (riscaldamento, refrigerazione, purificazione ed umidificazione); trasporti pneumatici e meccanici (principi di funzionamento e norme); cenni sugli impianti di condizionamento e trasporto.

c) Elementi di contabilità di Stato.

d) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

e) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo e data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato e non) (figli n. . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . dal . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno primo il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) **La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).**

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nello ordine indicato nello schema di domanda.

(5669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 4013 e 4582 rispettivamente in data 8 marzo 1972 e 11 ottobre 1971, con i quali sono stati nominati alcuni componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre integrare la commissione di cui trattasi con la nomina del medico condotto designato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Notarianni dott. Ivan, funzionario carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato alla regione Calabria.

Componenti:

Frezza prof. Luigi, medico provinciale capo in servizio presso l'assessorato alla regione Calabria;
Panuccio prof. Pietro, primario chirurgo, ospedale di Melito di Porto Salvo;
Arena dott. Francesco, primario medico, ospedale civile di Palmi;
Galvano dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Reggio Calabria;
Attinà dott. Bruno, medico condotto della frazione Lazzaro del comune di Motta San Giovanni.

Segretario:

Delfino dott. Giovanni, funzionario della carriera direttiva in servizio presso il consiglio regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 19 maggio 1975

Il medico provinciale: LANIA

(5633)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Dichiarazione di deserzione del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Bologna

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto n. 371/2773 del 5 giugno 1975, ha provveduto a dichiarare « andato deserto » il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta ostetrica unica vacante presso il comune di Lizzano in Belvedere al 30 novembre 1972, bandito con decreto 16 gennaio 1974, n. 203/434.

(5605)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 218 in data 16 febbraio 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1967, i cui termini di partecipazione sono stati riaperti con provvedimento n. 651 del 22 luglio 1974.
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per l'espletamento di detto concorso;
Viste le designazioni pervenute dagli organi e dagli enti interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Loiacono dott. Francesco, funzionario direttivo amministrativo della regione Lazio.

Componenti:

Governatori dott. Sesto, funzionario veterinario della regione Lazio;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Farina prof. Renato, docente di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Pisa;
De Luca dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Jori dott. Renato, funzionario direttivo amministrativo della regione Lazio.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove d'esame avranno luogo presso la sezione zooprofilattica di Viterbo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 24 giugno 1975

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(5632)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE DI ZONA DI LUNGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per i seguenti posti:

un posto di primario divisione medicina;
un posto di primario divisione chirurgia;
un posto di primario di radiologia;
un posto di primario servizio anestesia e rianimazione;
un posto di primario laboratorio di analisi chimico-clinico e microbiologico;
un posto di aiuto sezione pediatria;
un posto di aiuto sezione ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto divisione medicina;
un posto di aiuto divisione chirurgia;
un posto di aiuto sezione ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto radiologia;
un posto di aiuto laboratorio di analisi chimico-clinico e macrobiologia;
un posto di aiuto servizio anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente divisione medicina;
tre posti di assistente divisione chirurgia;
due posti di assistente sezione pediatria;
due posti di assistente sezione ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente sezione ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente radiologia;
un posto di assistente laboratorio analisi clinico-chimico e microbiologia;
due posti di assistente servizio anestesia e rianimazione;
un posto di biologo.

Le domande in bollo redatte conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, devono essere presentate o fatte pervenire alla direzione amministrativa dell'ente non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno indicare il posto cui intendono concorrere. In caso contrario le domande non saranno prese in considerazione.

Il concorso è disciplinato dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con le modifiche di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Lungro (Cosenza).

(6079)

ENTE OSPEDALIERO REGIONALE «SS. ANNUNZIATA» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

Trattamento economico in base ai vigenti accordi sindacali e a norma delle leggi in corso.

I requisiti per l'ammissione al concorso sono quelli previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; quelli generali di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Presentazione delle domande, entro le ore 13 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in conformità di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande, corredate della ricevuta del versamento a mezzo vaglia postale di L. 5000 per tassa concorso, dovranno essere indirizzate al commissario governativo dell'ente ospedaliero «SS. Annunziata» di Napoli, via Egiziaca a Forcella n. 18, Napoli.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(5830)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA REALE

Concorso ad un posto di collaboratore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di collaboratore di farmacia.

Scadenza improrogabile ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorso è regolato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Venaria Reale (Torino).

(6036)

OSPEDALE CIVILE SANTO SPIRITO DI BRA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto presso questo ospedale pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario di chirurgia generale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e n. 148 del 18 aprile 1975.

Ulteriori notizie possono essere prese presso la direzione amministrativa dell'ente, in Bra (Cuneo).

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6033)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto presso la sezione autonoma di malattie del ricambio

L'ospedale civile di Vicenza bandisce pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di aiuto presso la sezione autonoma di malattie del ricambio.

I requisiti sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, articoli 89 e 88, e successive modificazioni, oltre a quelli previsti dal bando di concorso che potrà essere richiesto alla segreteria generale dell'ente.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6081)

Concorso ad un posto di aiuto presso il reparto di recupero e rieducazione funzionale

L'ospedale civile di Vicenza bandisce pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di aiuto presso il reparto di recupero e rieducazione funzionale.

I requisiti sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, articoli 88 e 89, e successive modificazioni, oltre a quelli previsti dal bando di concorso che potrà essere richiesto alla segreteria generale dell'ente.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6080)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

I requisiti per l'ammissione al concorso sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato con la legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione, accompagnate dalla tassa di concorso di L. 3000 (tremila), dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La copia integrale del bando di concorso può essere richiesta alla direzione amministrativa dell'ente, in Bitonto (Bari).

(5831)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751920)